

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Cavareno 26/09/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 98/2022 – SOSPENSIONE EROGAZIONE E LIMITAZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE–

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 92/2022 del 18.07.2022 prot. 1856/UCAA;

Visto il perdurare della situazione metereologica attuale, visti gli alti consumi dati dall'aumento delle presenze sul territorio di Cavareno. Ricordando che la tutela della risorsa idrica per il consumo umano, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, rappresenta un obbiettivo prioritario ed imprescindibile.

Trattandosi di un bene pubblico ed esauribile, il suo uso è assoggettabile a regolamentazione nell'utilizzo.

Considerato che il probabile mancato rispetto della predetta ordinanza 92/2022 ha causato un repentino calo del livello di acqua all'interno dei serbatoi di accumulo della Località Mendola;

Considerato che detta riserva risulta indispensabile per la sicurezza pubblica in considerazione del fatto che detto impianto è utilizzato anche in caso di incendi;

Valutata la condizione di estrema emergenza e ritenuto necessario intervenire nell'immediato per garantire la fornitura di acqua in casi di incendi.

Preso atto delle disposizioni vigenti nella Provincia Autonoma di Trento in materia di protezione civile;

Vista la legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 recante "Disciplina delle attività di protezione civile nella Provincia di Trento";

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 concernente il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 62 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. concernente il "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige";

Vista la normativa vigente in materia;

ORDINA

**La sospensione immediata del servizio idrico in località Mendola
dalle ore 14.00 del 28/09/2022 alle ore 10.00 del 29/09/2022
dalle ore 14.00 del 29/09/2022 alle ore 10.00 del 30/09/2022
per permettere il riempimento del serbatoio di accumulo;**

ORDINA inoltre

**L'assoluta sospensione dell'utilizzo dell'acqua potabile negli orari sopra indicati, al fine di evitare lo
svuotamento dell'impianto di erogazione.**

RIBADISCE

**La vigenza della propria ordinanza n. 92/2022 in tema di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi la
quale prevede:**

**Il divieto di utilizzo dell'acqua potabile provenienti dagli acquedotti nell'intero territorio comunale
per usi non strettamente domestici ed in particolare per il lavaggio di autoveicoli (tranne che nelle
stazioni di servizio autorizzate), per il lavaggio di spazi e aree private, nonché per l'irrigazione di
giardini ed orti privati, fatto salvo quanti indicato di seguito:**

- È possibile l'irrigazione degli orti esclusivamente tramite l'uso della gomma a mano o
innaffiatori, escludendo in modo assoluto girandole o altre attrezzature similari, funzionanti
autonomamente e/o automaticamente. Il tutto è consentito dalle 06:00 alle 07:30 del mattino e
dalle 20.00 alle 21.30 della sera;**

AVVERTE CHE

**Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza verranno applicate le sanzioni ed i provvedimenti
conseguenti previsti dalle normative vigenti in premessa citate, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale
per i reati in cui l'interessato fosse incorso e fatta salva la denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.**

**Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento verrà applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 150,00 ad € 1.000,00 (p.m.r. € 300.00), con le modalità indicate dalla L. 689/1981, fatte salve
le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale;**

**In caso di eventuale utilizzo irregolare dell'acqua negli orari di chiusura il Comune di Cavareno è sollevato
da qualunque responsabilità, anche verso terzi, per ev. danni dovuti al vuotamento e successivo riempimento
dell'impianto;**

Rimane a cura della società organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto della manifestazione in particolare la riapertura a fine gara delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Cavareno declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della manifestazione.

DEMANDA

In via principale al Corpo Forestale della Stazione di Fondo la verifica ed il controllo della puntuale osservanza del presente provvedimento.

In generale a tutti gli altri organi di polizia competenti in materia di collaborare alla verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

COMUNICA

Che la presente ordinanza potrà essere rinnovata per le successive giornate fino al sufficiente approvvigionamento dell'impianto idrico;

INFORMA

Che per l'attuazione del presente provvedimento, il Sindaco è anche autorizzato a chiedere, tramite i Questore, l'assistenza della Forza Pubblica per portare ad esecuzione gli ordini impartiti.

I contravventori alle disposizioni della presente della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

DISPONE

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Si comunica a:

- Albo Comunale;
- Stazione dei Carabinieri Cavareno;
- Polizia Locale Alta Val di Non;
- Stazione Forestale di Fondo;
- Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Cavareno;
- Vigili del Fuoco di Trento;
- APSS - Trentino Emergenza 118;
- APSS – Servizio igiene;
- Protezione Civile;
- Comune di Caldaro;
- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

MODALITA' DI RICORSO

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, e dell'art. 5, sesto comma, della L.R. 31.07.1993, n. 13, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento nel termine di n. 30 giorni dalla notificazione della presente;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL SINDACO

Zini Luca

documento firmato digitalmente

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. n. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)